Comune di
Bioggio

Cancelleria
Via Cademario 10
Casella postale 169
6934 Bioggio

T. 091 611 10 50
cancelleria@bioggio.ch
www.bioggio.ch

AVVISO DI CONVOCAZIONE
VOTAZIONE CONSULTIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI ARANNO, BIOGGIO, NEGGIO E VERNATE

Il Municipio di Bioggio,

- richiamato il Rapporto approvato dalla Commissione di studio per l'aggregazione dei Comuni di Aranno, Bioggio, Neggio e Vernate;
- richiamata la decisione del 1155 del 04.03.2026 del Consiglio di Stato con la quale è stato approvato il progetto di aggregazione ed è stata fissata la data della votazione consultiva che avrà luogo domenica 29 novembre 2026;
- richiamate la Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr) del 16 dicembre 2003 e, quale riferimento, la Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e il Regolamento sull'esercizio dei diritti politici (REDP) del 5 giugno 2019;

d e c r e t a:

Art. 1) Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea comunale è convocata per il giorno di

Domenica 29 novembre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per esprimersi, **a titolo consultivo**, sulla proposta di aggregazione dei Comuni di Aranno, Bioggio, Neggio e Vernate in un unico Comune **"Bioggio"**.

Art. 2) Catalogo elettorale
Per la votazione comunale fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale secondo la LEDP avvenuta durante il mese di gennaio 2026 e le successive variazioni.
Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di aperura della Cancelleria comunale.

Art. 3) Ufficio elettorale comunale e locali di voto
Le operazioni di voto si svolgono presso la Casa comunale di Bioggio.

Art. 4) Orari di voto
La votazione avrà luogo **domenica 29 novembre 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.** Gli elettori sono invitati a consultare gli avvisi allegati al materiale di voto, l'albo comunale oppure a rivolgersi alla Cancelleria comunale per conoscere i giorni e gli orari di apertura degli uffici elettorali. Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse devono essere ammessi a votare.

Art. 5) Materiale di voto
L'avente diritto di voto in materia comunale riceve al domicilio, la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto, il materiale informativo (preavviso del Municipio, rapporto del Consiglio di Stato, la busta di voto per riporre la scheda votata (con l'indicazione "Votazione comunale").

Art. 6) Convocazione dell'Assemblea
L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia comunale quale prova di non aver votato per corrispondenza e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.

Art. 7) Voto per corrispondenza
L'elettore che intende votare per corrispondenza **deve usare la busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale** per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto.

ATTENZIONE a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi alla Cancelleria comunale per la sostituzione
L'elettore deve:
- Compilare la scheda di proprio pugno;
- Introdurre la scheda votata nell'apposita busta di voto con la dicitura "Votazione comunale – Busta ufficiale – Voto per corrispondenza";
- Compilare la carta di legittimazione di voto e **firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;**
- Inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- Immettere correttamente la carta di legittimazione di voto **nel senso indicato dalle frecce**;

AVVERTENZE
Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale Bioggio) sia **ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione.

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

Art. 8) Ticinesi all'estero
Abrogazione dell'art. 34 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998. Con la nuova legge i cittadini ticinesi all'estero possono votare per corrispondenza anche in materia comunale.

Art. 9) Trasmissione materiale di voto
L'elettore può inviare la busta di trasmissione:
- per il tramite del servizio postale;
- imbucandola nella buca delle lettere per il voto per corrispondenza **del proprio Comune** (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale del proprio Comune (senza affrancatura);

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo **è fissato per le ore 12.00 di domenica 29 novembre 2026**.

Art. 10) Espressione del voto
L'elettore vota con un **SI** o con un **NO** il voto di accettazione o di rifiuto della proposta di aggregazione dei Comuni di Aranno, Bioggio, Neggio e Vernate in un unico Comune **"Bioggio"**. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale.

Art. 11) Motivi di nullità delle schede
Per i motivi di nullità delle schede fanno stato le ragioni di cui all'articolo 41 cpv. 1 LEDP.

Art. 12) Distribuzione alla cittadinanza del preavviso del Municipio, rapporto del Consiglio di Stato (art. 6 LAggr) e il materiale di voto
Il Municipio distribuirà agli aventi diritto di voto, unitamente al materiale di voto, il preavviso del **Municipio, rapporto del Consiglio di Stato** nella settimana dal 2 al 7 novembre 2026.

Art. 13) Sanzioni penali
È possibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.

Art. 14) Verbale
Il verbale dev'essere redatto giusta i criteri di cui all'art. 31 cpv. 3 LEDP.
Il verbale contiene:
a) il numero degli elettori iscritti in catalogo, dei votanti e dei votanti per corrispondenza;
b) il numero delle schede non computabili, con l'indicazione del numero delle schede bianche e delle schede nulle;
c) il numero delle schede computabili (le schede dichiarate valide dall'Ufficio elettorale), quello dei SI e quello dei NO.

Art. 15) Spoglio comunale
Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale.

Art. 16) Rimedi di diritto
Eventuali ricorsi contro la proclamazione dei risultati devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla loro pubblicazione.

Art. 17) pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato all'albo comunale e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

PER IL MUNICIPIO